



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. BOITO"

PARMA

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Via del Conservatorio, 27/A 43121 Parma – Tel. 0521 381911, Fax 0521 200398

www.conservatorio.pr.it

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI PART-TIME (approvato dal Consiglio accademico con delibera n. 14 del 6 ottobre 2017)

Premessa

L'iscrizione in qualità di studente part-time è una modalità prevista dall'art. 14 c. 3 del Regolamento didattico vigente ed è offerta agli studenti che per motivi di lavoro, di studio (ad esempio contemporanea iscrizione a una scuola secondaria) o per altre ragioni personali programmino la propria carriera scolastica prevedendo di non riuscire ad acquisire un elevato numero di crediti nel corso di ciascun anno accademico. Tale modalità permette la redistribuzione dei crediti formativi accademici (CFA) previsti dal piano di studio, articolandoli su un maggiore numero di anni accademici, pari al doppio della durata normale del corso di studi; i vantaggi principali di tale opzione consistono nel versamento annuale di un importo inferiore di contribuzione e nella possibilità di strutturare il proprio percorso in un arco di tempo maggiore, senza essere collocati nella categoria degli studenti fuori corso.

Art. 1 – Destinatari

Possono richiedere l'iscrizione in qualità di studenti part-time:

- coloro che si immatricolano ad un corso di Diploma Accademico di primo livello (Triennio) o di secondo livello (Biennio);
- gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo ma con accesso al regime part-time per un numero di anni pari al doppio di quelli ancora mancanti, facendo riferimento alla durata normale del corso a cui si è iscritti.

Non è possibile l'iscrizione part-time per gli studenti iscritti al Corso singolo con debiti.

Art. 2 – Crediti formativi accademici CFA

Lo studente non può acquisire più di 30 CFA per anno accademico, con una soglia di tolleranza pari a 6 CFA, fermo restando:

- che il totale dei CFA acquisiti ogni due anni accademici a tempo parziale sia pari a 60;
- che si rispetti la propedeuticità tra gli esami.

Per l'assolvimento dei debiti formativi, al fine di poter sostenere gli esami corrispondenti, allo studente part-time è concessa un'ulteriore sessione d'esami rispetto a quelle previste di norma. Non esistono limiti al numero di debiti da assolvere per lo studente part-time.

Art. 3 – Piano di studi e durata del corso

Il piano di studi part-time andrà concordato con il Tutor, d'intesa con il Coordinatore del Dipartimento e il Coordinatore della Scuola a cui afferisce la disciplina caratterizzante.

Il percorso di studi di uno studente part-time non può superare il doppio degli anni previsti dal corso accademico di riferimento. Trascorso tale periodo, lo studente assume la qualifica di studente fuori corso ed è tenuto al pagamento dell'intero importo delle tasse previste per tale profilo.

Art. 4 – Iscrizione e tasse

Agli studenti in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione in qualità di studente part-time è applicata una riduzione rispetto al contributo dovuto e calcolato in base alla normativa vigente, stabilita annualmente dal Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovuti dagli studenti del Conservatorio.

Nessun tipo di riduzione è previsto per le altre tassazioni (ad esempio la tassa regionale per il diritto allo studio, le tasse di ammissione, immatricolazione e frequenza o gli adeguamenti per il corso di Direzione d'orchestra, etc.).

In caso di acquisizione – da parte dello studente part time – di un numero di crediti superiore al limite annuo stabilito, il corso sarà equiparato a quello di studente a tempo pieno per quanto concerne carriera e contributi.

E' consentito passare dal regime a tempo pieno al regime part-time o viceversa solo una volta nell'arco di ciascun percorso.

Lo studente che opta per il part-time per anni successivi al primo non ha diritto al rimborso di contribuzioni precedentemente versate.

Art. 5 – Presentazione delle domande

La domanda è da effettuarsi entro il termine previsto per le immatricolazioni (per gli studenti che si immatricolano al primo anno di corso), ovvero delle reiscrizioni (per tutti gli altri studenti).

Art. 6 – Passaggio da studente in regime part time a studente in regime a tempo pieno e viceversa

La durata obbligatoria del regime part-time è biennale.

Al termine del secondo anno lo studente può optare per un ulteriore biennio a tempo parziale. In mancanza di richiesta di ulteriore biennio part time lo studente è automaticamente inserito nel regime di studio a tempo pieno.

I passaggi tra i due regimi di studio non sono ammessi in corso d'anno. In caso di passaggio ad altro corso o in caso di cambio di ordinamento, lo studente che intenda mantenere il regime di studio part-time dovrà presentare nuovamente la domanda in sede di immatricolazione; verificandosi tale ipotesi, il piano di studi dovrà essere nuovamente concordato, secondo le modalità già descritte, sulla base di una eventuale richiesta di riconoscimento dei crediti pregressi da parte dello studente.

Non è consentito il passaggio dal regime a tempo pieno al regime part time nell'ultimo anno del corso di studio.

Art. 7 – Norme relative alla frequenza della disciplina caratterizzante

Lo studente part-time, sentiti il Coordinatore di Dipartimento e il Coordinatore di Scuola, può richiedere – in deroga – di dividere le ore di frequenza di una annualità della disciplina caratterizzante su due annualità part-time, con il 50% della frequenza su ciascun anno accademico, sostenendo l'esame e acquisendone i relativi crediti al termine della seconda annualità. Qualora tale ripartizione non fosse attuabile per necessità organizzative dell'Istituzione, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione allo studente. Al pari delle altre discipline, tale ripartizione vincola lo studente e l'Istituzione per due anni.

Prot. n. 4331/1DIR
del 23 ottobre 2017